



CITTA' DI SPOLTORE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 90 DEL 28/12/2018

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio in virtù della Sentenza del Tribunale Civile di Pescara n. 1222/2018 – Causa n. 487/2012/R.G..

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di Dicembre alle ore 10:48, in Spoltore e nella Casa Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d'invito N. 41399, del 20/12/2018, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BERARDINELLI CINZIA	SI	PACE PIERPAOLO	SI
BURRANI STEFANO	SI	PARIS ANTONELLA	SI
CONTI VALENTINA	SI	PASSARELLI FILOMENA	SI
DI LORITO LUCIANO	SI	PIETRANGELO CARLO	SI
FEBO GIANCARLO	--	SBORGIA ANDREA	SI
FEBO MARINA	SI	SBORGIA FRANCESCA	SI
FEDELE GIORDANO	SI	SCURTI EMILIA	SI
MASCIOVECCHIO LORIS	--	SPADOLINI DANILO	--
MATRICCIANI LUCIO	--		

Presenti n° 13 Assenti n° 4

Sono altresì presenti I seguenti Assessori:

TRULLI CHIARA, SEBASTIANI STEFANO, DI GIROLAMO QUIRINO, RULLO ROBERTA

Partecipa il Segretario Generale Dott. PERTOSA BASILIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Vice Presidente, SBORGIA FRANCESCA, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- il Tribunale Civile di Pescara ha pronunciato la decisione di cui all'oggetto, con la quale si provveduto a condannare l'Ente al risarcimento dei danni in favore dei sig.ri -----OMISSIS-----, questi ultimi due in qualità di eredi di ----OMISSIS--- ed al pagamento delle spese di giudizio.
- la soccombenza implica la condanna del Comune di Spoltore al pagamento, in favore delle controparti, della somma di euro:

-OMI -----OMISSIS-----;

-OMI -----OMISSIS-----;

-OMI -----OMISSIS-----;

-OMI -----OMISSIS-----;

-OMI -----OMISSIS-----;

oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie e gli interessi legali, sulle somme annualmente rivalutate, a decorrere dal 20-1-2012 al saldo, nonché la condanna il convenuto a rifondere agli attori le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.098,00, di cui € 668,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. e ponendo in via definitiva a carico dell'Ente convenuto le spese di c.t.u. già liquidate.

- l'importo esatto da riconoscere da parte del Comune di Spoltore, come comunicato dal difensore del Comune, giusta nota pec in data 4/09/2018 e recepita in pari data al n. 28916 di prot., ammontante ad **€ 145.640,22** così distinto:

A – sorte capitale ed interessi legali

-OMI ---OMISSIS--- € -OMISSIS-;

-- ---OMISSIS--- € -OMISSIS-;

-- ---OMISSIS--- € -OMISSIS-;

---- ---OMISSIS--- € -OMISSIS-;

-- ---OMISSIS--- ----OMISSIS----

-- Totale capitale ed interessi legali €122.949,68

di cui € 109.563,30 quale sorte capitale così distinta: € 25.747,00 quale valore del danno per occupazione senza titolo ed € 119.893,22 quale risarcimento

danni di natura sia patrimoniale pari ad € 76.196,67 che non patrimoniale pari ad € 7.619,67;

B – spese e compensi professionali liquidati in sentenza

– spese:	€ 668,00;
– compensi professionali:	€ 13.430,00
– 15% rimb. spese gen.:	€ 2.014,50
– 4% cap:	€ 617,78
– 22% iva:	<u>€ 3.533,70</u>
– Totale spese legali e compensi	€ 20.263,98.

C – Spese di CTU anticipate: € 2.426,57

Totale generale complessivo € 145.640,22

- la vicenda può riassumersi come segue:
 - A) I ricorrenti erano comproprietari di un terreno di mq. 4890 ubicato nel centro edificato della frazione Santa Teresa del Comune di Spoltore, catastalmente, censito al Foglio di mappa n. 33, part.IIa n. 105, la quale è stata poi frazionata nelle p.IIe 1187 (di mq. 1255), 1188 (di mq. 760), 1189 (di mq. 2827), 1190 (di mq. 42), 1191 (di mq. 2), 1192 (di mq. 2) e 1193 (di mq. 2);
 - B) Detto terreno era in precedenza così urbanisticamente destinato: “parte zona B1 – residenziale di completamento, parte sede stradale, minor parte zona A2 – nucleo urbano consolidato, parte area per servizi sociali” ed a seguito della variante al PRG operata nel 2001, muta la relativa destinazione: “parte zona B1, parte sede stradale, parte area per servizi sociali”.
 - C) Con delibera commissariale n. 28 del 9/04/2002 il Comune di Spoltore ha adottato, in variante al piano regolatore generale, un programma integrato di intervento edilizio da realizzare in detta frazione e nella successiva delibera consiliare n. 52 del 12/08/2002 ha proceduto all’approvazione definitiva di quell’intervento edilizio, variando successivamente la distribuzione dei corpi di fabbrica con la delibera n. 61 del 7/10/2003;
 - D) Con nota del 29/01/2004 prot. n. 1993 il Comune ha provveduto a comunicare agli istanti l’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori inerenti il citato programma integrato di intervento edilizio per il quale, con delibera di Giunta n. 42 del 12/03/2004 immediatamente eseguibile, ne veniva approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, dichiarata la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 13 co.

3 del Dpr 327/01 e fissato il termine di 5 anni per l'ultimazione del procedimento espropriativo

- E) in data 2/04/2004, con nota prot. n. 7416 l'Ufficio competente ha provveduto alla formazione dell'elenco dei beni da espropriare per la realizzazione del su indicato programma integrato di intervento nella frazione di Santa Teresa di Spoltore in cui risultava incluso il terreno di proprietà dei sig.ri **-OMISSIS** in catasto al foglio di mappa 33 particella n. 105, per una superficie di 801 mq., con l'indicazione del valore agricolo medio pari ad € 1,591 a mq. e con offerta di indennità provvisoria di esproprio pari a € 1.274,39;
- F) la Giunta Comunale con deliberazione n. 64 del 6/04/2004 ha approvato quindi in via definitiva il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del programma integrato di intervento edilizio, con previsione di un finanziamento per le procedure di espropriazione dei suoli nella misura complessiva di € 15.296,26 che è stato fatto oggetto di osservazioni da parte dei sigg. ri **OMISSIS** che con nota in data 10/06/2004 ne hanno contestato la legittimità in relazione agli atti inerenti e conseguenti al procedimento ablativo per l'avvenuta scadenza del vincolo di durata quinquennale apposto sul loro terreno dall'amministrazione comunale e preordinato all'esproprio, chiedendone l'annullamento in via di autotutela.
- G) Con nota del 25/03/2005 prot. 7292 si è provveduto a notificare la determinazione in via d'urgenza dell'indennità provvisoria di espropriazione per l'indicata superficie del terreno de quo nonché la relativa indennità di occupazione provvisoria;
- H) L'opera pubblica costituita dalla sede stradale di Via Vera, veniva completata in data 24/12/2007, in seguito alla occupazione dal 26/04/2005 al 24/12/2007 per una superficie effettiva di mq. 808 insistente sul terreno degli attori, mediante la realizzazione una strada pubblica sulle part. lle 1188 (per mq. 760), 1190 (per mq. 42), 1191 (per mq. 2), 1192 (per mq. 2) e 1193 (per mq. 2) risultanti dal frazionamento effettuato della ex p.lla 105 dal Comune, in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio entro i 5 anni previsti nella succitata delibera di G.M. n. 42/2004;
- I) L'opera così realizzata sulla proprietà privata dei sig.ri **OMISSIS** ha, di fatto, "tagliato" il terreno di cui all'ex part.lla 105 occupandone una striscia e lasciando ai lati due relitti, risulta dotato delle opere di urbanizzazione primaria, poiché ubicata nel centro abitato di Santa Teresa di Spoltore, in

prossimità della Chiesa, della Scuola Elementare, del Parco Comunale, della nuova Scuola Materna e di alcune palazzine ad uso residenziale, con un valore di mercato di € 260,00 a mq., come stimato dal tecnico di parte ricorrente;

- J) Con atto di citazione notificato il 20/01/2012, i sigg. ri **OMISSIS** premettendo di essere proprietari di un terreno di mq. 4890 nel centro edificato della frazione Santa Teresa del Comune di Spoltore, interessato per la superficie effettiva di mq. 808, come da Delibera di Giunta n. 42 del 12/03/2004, ne hanno lamentato l'occupazione non seguita da provvedimento di esproprio evidenziando che l'opera così illecitamente realizzata avesse di fatto tagliato il terreno, occupandone una striscia e lasciando ai lati due relitti, ed hanno convenuto in giudizio il Comune di Spoltore per ottenerne la condanna al risarcimento del danno patito nella misura, sulla base della stima dell'arch. Eva Antonietta Di Damaso, di € 210.000,00, corrispondente al valore venale a mq. del suolo di € 260,00 per gli 808 mq. occupati, salvo quella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi sulla somma rivalutata a far data dall'inizio dell'occupazione (26/04/2005) ovvero dall'ultimazione dei lavori (24/12/2017) ovvero ancora dalla scadenza del termine per l'emissione del decreto di esproprio (12/03/2009) sino all'effettivo soddisfo;
- K) Il Comune di Spoltore si è costituito in giudizio eccependo che il procedimento di espropriazione pur avviato regolarmente non si era concluso con l'adozione del decreto di esproprio per lungaggini burocratiche; che nulla avevano fatto gli attori per evitare che il trascorrere del tempo avesse avuto come conseguenza la perdita di validità della dichiarazione di pubblica utilità; che l'azione proposta era da ritenersi ampiamente prescritta, decorrendo dovendo individuare il termine iniziale di decorrenza della prescrizione dalla data di radicale modificazione delle caratteristiche del terreno e dunque dall'inizio dei lavori il 30-8-2005; che spropositata era comunque la quantificazione del presunto danno subito; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea ed in subordine la riduzione della somma dovuta.

Dato atto che:

- Il difensore del Comune, nella persona dell'Avv. Stefano Latella, giusta PEC datata 27 agosto u.s. e recepita al protocollo del Comune in data 28/08/2018 al n. 28155, ha trasmesso la sentenza in oggetto, inviata con la formula esecutiva dal difensore

dei sigg. ri **OMISSIS**, tramite PEC in data 30/08/2018, pervenuta al protocollo del Comune in pari data ed acquisita al n. 28445 ex Legge 53/1994;

- È imminente la scadenza dei termini di cui all'art. 14 D.L. 31-12-1996, n. 669 – *Esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni (conv. L. 28-02-1997, n. 30, modif. art. 147, L. 23-12-2000, n. 388 e succ. art. 44, c. 3 D.L. 30-09-2003, n. 269, conv. L. 24-11-2003, n. 326)*.
- Con decreto sindacale n. 71 del 20/09/2018, si è stabilito di ricorrere in appello, per le motivazioni in esso riportate, impugnando la sentenza del Tribunale Civile di Pescara n. 1222/2018, pubblicata in data 25/08/2018 – causa n. 487/2012/R.G. e pertanto conferire precipuo mandato ad Avvocato al fine di promuovere la citata azione, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge fino alla definitiva risoluzione della controversia, compresa quella di eleggere domicilio, di farsi sostituire, di chiamare in causa terzi, di spiegare domande riconvenzionali, di conciliare, transigere e di rinunciare al giudizio, ritenendo l'operato di detto legale per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica, salvo revoca del mandato.
- Giusta determinazione n. 23 datata 24/09/2018, si è provveduto a conferire il relativo incarico di patrocinio, come da decreto Sindacale n. 71/2018 summenzionato, all'Avv. Stefano Latella, del Foro di Pescara, al fine di assicurare la continuità della difesa;
- Pertanto, ad oggi l'esatto importo da corrispondere ai sigg. ri **OMISSIS** risulta essere pari ad € 145.640,22, come comunicato dal difensore del Comune con nota pec in data 4/09/2018 e recepita in pari data al n. 28916 di prot.
- che risulta possibile imputare la spesa derivante dal presente atto ai capitoli 518/14 del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario, ad oggetto: "*Risarcimento danni da sentenze (entrate correnti)* – impegno 1582/2017 per € 119.893,22 e 3808/0 per € 25.747,00;

Ciò premesso e riscontrato nei documenti acquisiti agli atti, in considerazione di annunciate azioni legali da parte dei sigg. ri **OMISSIS** e per non gravare il debito di ulteriori maturandi accessori, appare necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito, essendo disposto dall'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 per l'adeguamento del debito fuori bilancio.

OSSERVATO che:

- A fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della deliberazione consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già

è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenziali ed eventuali responsabilità; infatti, questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. n. 289/2002) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (*Sezione Regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 29/2018/PAR*);

- L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto" (*Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 ed applicabile per il 2018*).

Richiamate le delibere:

- *n. 29 del 17/04/2018 adottata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. 118/2011);*
- *n. 104 del 21/06/2018 adottata dalla Giunta Comunale "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2018/2020 (Art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000)".*

Visto il 1° comma dell'art. 194 del TUEL che testualmente recita: "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2°, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive "OMISSIS";

Dato per acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 42 e 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano: Favorevoli 8, contrari nessuno , astenuti 5 (Febo Marina- Sborgia Andrea – Paris – Pace – Passarelli)

DELIBERA

- 1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di adottare il presente atto quale apposito provvedimento ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, in seguito alla sentenza del Tribunale Civile di Pescara n. 1222/2018, pubblicata in data 25 agosto 2018 – G.I. dott. Marco Bortone – Tribunale Civile di Pescara – causa n. 487/2012/R.G., in favore dei sig.ri _____
OMISSIS_____, questi ultimi due in qualità di eredi di _____
OMISSIS_____, per la somma di € **145.640,22**, come comunicato dal difensore del Comune avv. Stefano Iatella, giusta nota pec in data 4/09/2018 e recepita in pari data al n. 28916 di prot., così distinto:

---OMI ---OMISSIS---	€ OMISSIS;
---OMISSIS---	€ OMISSIS;
---OMISSIS---	€ OMISSIS;
---OMISSIS---	€ OMISSIS;
---OMISSIS---	€ OMISSIS;
---OMISSIS---	€ OMISSIS;
-----	€145.640,22
----- Totale complessivo	

- 3) Di imputare la spesa derivante dal presente atto pari ad € **145.640,22**, per € 119.893,22 al capitolo 518/14 del Bilancio Corrente Esercizio Finanziario, ad oggetto: *“Risarcimento danni da sentenze (entrate correnti) – impegno 1582/2017 e per € 25.747,00 al capitolo 3808/0;*
- 4) Di demandare al competente Responsabile del Settore i relativi impegni delle somme ove occorrenti, fino al soddisfo;
- 5) Di dare atto altresì che il presente atto non costituisce in alcun modo acquiescenza al dispositivo di cui alla sentenza in oggetto essendo pendente il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila d'impugnazione di detta statuizione;
- 4) Di trasmettere la deliberazione di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell'Abruzzo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27-12-2002, n. 289.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione : Favorevoli 12, contrari nessuno , astenuti 1 (Passarelli), dichiara la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000, stante l'urgenza di corrispondere ai sigg. ri **OMISSIS** ed eredi la suindicata somma nei termini di cui all' art.14 D.L. 31-12-1996, n. 669 nel testo vigente, di imminente maturazione, al fine di evitare situazioni pregiudizievoli per l'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2248 del 20/12/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio MARSILI FRANCA MARIA in data 20/12/2018.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 2248 del 20/12/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 20/12/2018.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Vice Presidente
SBORGIA FRANCESCA

Segretario Generale
Dott. PERTOSA BASILIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 163

Il 21/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 90 del 28/12/2018 con oggetto: **Riconoscimento debiti fuori bilancio in virtù della Sentenza del Tribunale Civile di Pescara n. 1222/2018 – Causa n. 487/2012/R.G..**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BALDONIERI ITALIA il 21/01/2019.